



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 6/2025

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria nel
giudizio n. **68903** del registro di segreteria, proposto da:

S. G., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo
n. 38, presso lo studio dell'avv. Isabella Casales Mangano,
isabellamangano@pecavvpa.it, che la rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso

contro

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione
siciliana in Palermo via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati Beniamino Lipani e Margherita Sanfratello,
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it,

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 7 gennaio 2025

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio **S. G.**, titolare di trattamento

pensionistico superiore a cinque volte il trattamento minimo, erogato dal

Fondo Pensioni Sicilia, dopo un'ampia premessa in fatto e in diritto,

richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli, ha formulato le

seguenti conclusioni:

“ritenere e dichiarare, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di

cui all'art. 36 della L.R. 6/1997, che il trattamento di quiescenza corrisposto

alla ricorrente deve essere aumentato, con cadenza annuale a titolo di

perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, con effetto dall'1

gennaio di ogni anno e che l'aumento deve essere calcolato sull'intero

ammontare della pensione comprensivo dell'indennità di contingenza e dei

precedenti adeguamenti ISTAT;

- conseguentemente, condannare l'Amministrazione regionale resistente, a

corrispondere alla ricorrente le relative differenze economiche a decorrere

dall'1/1/1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di

maturazione del diritto fino al soddisfo”.

2)- Il Fondo Pensioni Sicilia con memoria di costituzione ha dedotto

l'infondatezza del ricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso; in subordine ha

eccepito la prescrizione.

3)- Successivamente con note del 19 marzo 2024 il Fondo Pensioni, al fine

della definizione conciliativa, ha depositato una scheda con la

quantificazione dell'importo che sarebbe stato riconosciuto alla ricorrente,

pari ad euro 5.297,65.

4)- Con memoria del 12 settembre 2024 la ricorrente ha dedotto che, pur

concordando sull'importo offerto dal Fondo Pensioni, quest'ultimo non ha

tuttavia provveduto al pagamento.

5)- All'udienza odierna del 7 gennaio 2025 la procuratrice della ricorrente ha dato atto dell'avvenuto soddisfacimento delle richieste attoree e ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese secondo la soccombenza virtuale. Il Fondo Pensioni ha chiesto di dichiarare la cessazione con compensazione delle spese di lite. La causa è stata posta in decisione. Il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno il Fondo Pensioni Sicilia, seppure tardivamente, ha provveduto all'esecuzione della proposta conciliativa, di cui alle note depositate il 19 marzo 2024. La procuratrice della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento degli importi in favore della pensionata e ha quindi chiesto di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, il Fondo Pensioni ha proceduto alla riliquidazione soltanto alla fine del 2024 e, dunque, con significativo ritardo rispetto all'accettazione della proposta conciliativa da parte della ricorrente, che peraltro già con note del 26 gennaio 2024 aveva preannunciato l'intenzione di aderire alla conciliazione prospettata dalla resistente in note dell'11 gennaio 2024.

Pertanto, il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 800 (ottocento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

(-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario del ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 800 (ottocento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA)⁽¹⁾

Così deciso in Palermo, il 7 gennaio 2025

	5	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato nei modi di legge	
	Palermo, 7 gennaio 2025	
	Pubblicata 8 gennaio 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	(1) Leggasi: “ condanna il Fondo Pensioni Sicilia , in persona del legale	
	<i>rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario</i>	
	<i>del ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in</i>	
	<i>euro 800 (ottocento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA”</i>	
	(in luogo dell’errata espressione “ condanna l’INPS , in persona del	
	<i>legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore</i>	
	<i>antistatario del ricorrente - delle spese di lite quantificate</i>	
	<i>complessivamente in euro 800 (ottocento/00) oltre rimborso spese</i>	
	<i>generali, IVA e CPA”);</i>	
	Così disposto con ordinanza con ordinanza 25/2025 pubblicata in data 26	
	febbraio 2025.	
	Palermo 26 febbraio 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	